On. Lorenzo Fontana
Presidente della Camera dei Deputati
Palazzo di Montecitorio
Piazza Montecitorio
00186 ROMA

camera_protcentrale@certcamera.it

*** ISMEA - Protocollo in Uscita - 0007756 del 23/02/2026 ***

Oggetto: Comunicazione ai sensi del comma 5 ter dell'art. 17 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 102 come modificato dal comma 2 dell'art. 5 del Decreto Legislativo 27 maggio 2005 n. 101 – esercizio 2024

Gentile Presidente,

in allegato alla presente si invia la relazione sulle attività svolte nell'anno 2024 dallo scrivente Istituto in attuazione del comma 5 ter dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n.102, come integrato dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 27 maggio 2005 n. 101.

Copia della presente comunicazione viene contestualmente inviata al Presidente del Senato.

Nel rimanere a Sua disposizione, voglia gradire i più ossequiosi riguardi.

IL PRESIDENTE
(Avv. Livio Proietti)

Allegato: c.s.d.

Camera dei Deputati ARRIVO 23 febbraio 2026 Prot: 2026/0000328/TN - Doc. firmato digitalmente da: LIVIO PROIETTI + 1

Istituto di servizi
per il mercato agricolo alimentare

RELAZIONE AL PARLAMENTO
SULLA GESTIONE DELLE GARANZIE

ESERCIZIO 2024

AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 5 TER.
DECRETO LEGISLATIVO 29 MARZO 2004, N. 102

Camera dei Deputati **ARRIVO 23 febbraio 2026 Prot: 2026/0000328/TN**

SOMMARIO

RELAZIONE AL PARLAMENTO 1
SULLA GESTIONE DELLE GARANZIE 1
PARTE 1: PREMESSA 2
I. Attività di garanzia sussidiaria 2
II. Attività di garanzia diretta 3
III. Garanzia di portafoglio 6
PARTE 2: ATTIVITÀ DI GARANZIA SUSSIDIARIA 7
I. Nuove garanzie rilasciate 7
II. Garanzie liquidate 7
III. Recuperi successivi alla liquidazione della perdita 9
IV. Massa garantita 10
V. Valore della massa garantita 10
VI. Valutazioni attuariali 13
PARTE 3: ATTIVITÀ DI GARANZIA DIRETTA 14
I. Impegni di garanzia diretta 14
II. Stato delle richieste 15
A. Difficoltà di pagamento e richieste di liquidazione 17
III. Garanzia di Portafoglio (Tranched Cover) 18
IV. Convenzioni ed Accordi 19
A. Fondi agevolativi 19
B. Accordi e Convenzioni 21
ALLEGATO 1 24
Composizione della massa garantita – livelli e classi 24
Criterio di valutazione degli importi iscritti nella massa garantita – variazioni rispetto al precedente esercizio 25
ALLEGATO 2 27
Rendiconto sulle attività svolte nell'anno in merito alle misure straordinarie a sostegno della liquidità delle imprese agricole e della pesca colpite dall'emergenza COVID-19. 27
ALLEGATO 3 33
Rendiconto sulle attività svolte nell'anno in merito alle misure straordinarie a sostegno della liquidità delle imprese agricole e della pesca colpite dall'aggressione russa contro l'Ucraina e/o dalle sanzioni imposte o dalle contromisure ritorsive adottate in risposta alle sanzioni. 33

Camera dei Deputati ARRIVO 23 febbraio 2026 Prot: 2026/0000328/TN

Parte 1: PREMESSA

L'ISMEA, come noto, svolge attività di supporto al credito in favore di imprese operanti nel settore agricolo mediante la concessione di garanzie a fronte di finanziamenti bancari ai sensi dell'art. 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 s.m.i. (garanzie dirette) e all'art. 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (garanzia mutualistica).

In particolare, l'intervento di Ismea si esplica nella fornitura alle banche di un sistema di garanzie sussidiarie, ad integrazione di quelle che già assistono le operazioni di credito, con lo scopo di contribuire al ripianamento delle perdite che le banche abbiano eventualmente sofferto dopo l'escussione delle garanzie primarie. In aggiunta alla garanzia sussidiaria, Ismea ha sviluppato un sistema di garanzie dirette che proteggono direttamente l'istituto di credito dal rischio di default per la quota del finanziamento garantita.

I. Attività di garanzia sussidiaria

La garanzia sussidiaria è di tipo mutualistico e sorge automaticamente ed obbligatoriamente per ogni operazione di credito agrario – così come definito dall'articolo 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) – che abbia durata pari o superiore a diciotto mesi e presenti i requisiti oggettivi e soggettivi a tal fine previsti dai decreti che ne applicano l'operatività.

Sono garantiti anche i finanziamenti di durata non superiore a diciotto mesi (breve termine), ma solamente se fruenti di una contribuzione pubblica in conto interessi od in conto capitale.

La garanzia mutualistica protegge la banca per una misura pari al 55% della perdita accertata. Fanno eccezione le operazioni di durata superiore a sessanta mesi, destinate agli investimenti, che sono garantite nella misura del 75% della perdita.

I finanziamenti a medio-lungo termine sono garantiti con un massimale di importo pari ad 1,55 milioni di euro, per i finanziamenti a breve termine, il massimale si riduce a 775 mila euro.

Camera dei Deputati **ARRIVO 23 febbraio 2026 Prot: 2026/0000328/TN**

A fronte della garanzia, che riveste carattere di obbligatorietà, l'impresa è tenuta al pagamento di una commissione *una tantum* pari allo 0,30% (per prestiti a breve termine agevolati), 0,50% (nel caso di finanziamenti di durata tra i diciotto e i sessanta mesi) o 0,75% (nel caso di operazioni di durata superiore a sessanta mesi) dell'importo nominale del finanziamento.

È altresì dovuta (a carico della banca) una commissione *una tantum* pari allo 0,05% dell'importo erogato, a titolo di contributo spese amministrative. L'aliquota anzidetta si eleva per un anno allo 0,15% nel caso di banche che, nell'anno precedente, abbiano maturato un saldo negativo tra commissioni versate e garanzie incassate.

La garanzia è liquidata alla conclusione delle procedure attivate dalla banca per l'escussione della garanzia primaria. Essa, infatti, riveste carattere di sussidiarietà e per questo si differenzia dalla garanzia diretta.

A fronte degli impegni assunti per garanzia sussidiaria, sussiste una garanzia di ultima istanza da parte dello Stato, regolamentata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) del 24 marzo 2006.

La garanzia mutualistica consente alle banche di mitigare il rischio di portafoglio e di limitare le perdite derivanti dalle esposizioni nel settore agricolo.

II. Attività di garanzia diretta

L'attività ordinaria di prestazione di garanzie dirette è disciplinata:

- dal Decreto del 22 marzo 2011 emanato dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entrato in vigore il 6 aprile 2012, per le imprese che operano nel settore agricolo; a far data dal 30 dicembre 2022 il predetto decreto è stato abrogato e sostituito dal Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.245 del 19 ottobre 2022;
- dal Decreto del 9 ottobre 2020 emanato dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entrato in vigore il 13 febbraio 2021, per le imprese che operano nel settore ittico.

Camera dei Deputati **ARRIVO 23 febbraio 2026 Prot: 2026/0000328/TN**

L'attività di rilascio della garanzia a prima richiesta è stata autorizzata come regime di non aiuto dalla Commissione Europea con Decisioni nn. C (2013) 1427 del 11 marzo 2013 e C (2019) 7076 del 30 settembre 2019. Con l'ultima Decisione C (2022) 898 del 18 febbraio 2022, la Commissione europea ha autorizzato la proroga e la modifica del metodo di calcolo ISMEA, approvato con la già menzionata Decisione C (2019) 7076, per il rilascio di garanzie dirette a condizioni di mercato alle imprese attive nei settori agricolo e ittico. La nuova metodologia di calcolo del premio di garanzia ha avuto piena attuazione dopo l'entrata in vigore del Decreto 24 giugno 2022.

Essendo un regime di non aiuto a fronte di ciascuna garanzia rilasciata, l'impresa garantita è tenuta al pagamento di una commissione di garanzia finalizzata alla copertura del rischio e del premio di rischio, nonché alla partecipazione alle spese amministrative. La quota di commissione di garanzia destinata alla copertura del rischio (commissione di rischio) è commisurata alla rischiosità rilevata in capo all'impresa richiedente ed alle caratteristiche dell'operazione da garantire.

Il premio di rischio rappresenta la remunerazione da riconoscere allo Stato in relazione al patrimonio impegnato per ciascuna operazione e, in base a quanto stabilito dalla Commissione Europea con Comunicazione 2008/C 155/02, deve essere fissato in misura almeno pari a 400 punti base del capitale che il Garante è tenuto ad accantonare a fronte degli impegni di garanzia assunti.

A fronte degli impegni assunti per garanzia a prima richiesta dall'ISMEA, sussiste una garanzia di ultima istanza da parte dello Stato, regolamentata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) del 24 marzo 2006.

Per tale ragione, le banche, conformemente al parere di Banca d'Italia del 27 giugno 2007, sono autorizzate a ponderare a zero il patrimonio di vigilanza per la quota di finanziamento garantita a prima richiesta dall'ISMEA ed a considerare a zero la medesima quota ai fini della concentrazione del rischio.

Le forme di garanzia disciplinate dai decreti di riferimento sono le seguenti:

a) fideiussioni;
b) controgaranzie, riassicurazioni e cogaranzie;
c) garanzie a fronte di transazioni commerciali;
d) garanzie a fronte di portafogli di finanziamenti.

Camera dei Deputati **ARRIVO 23 febbraio 2026 Prot: 2026/0000328/TN**

Sono assistibili dalla cogaranzia le garanzie rilasciate da Confidi che abbiano stipulato apposita convenzione con il Garante.

Misure straordinarie a sostegno della liquidità delle imprese agricole e della pesca colpite dall'emergenza Covid-19

L'attività di rilascio di garanzie dirette nell'ambito delle misure straordinarie legate all'emergenza Covid-19 si è conclusa nel 2022 ma gli adempimenti amministrativi e contabili riferiti alle erogazioni dei contributi si sono protratti anche negli esercizi successivi. Le attività svolte nel corso del 2024 per la gestione di tali fondi statali sono rendicontate in allegato al presente documento.

Misure straordinarie in favore delle imprese agricole e della pesca colpite dall'aggressione russa contro l'Ucraina e/o dalle sanzioni imposte o dalle contromisure ritorsive adottate in risposta alle sanzioni (U35 e GR8)

Nel corso del 2024 è proseguita l'attività di rilascio di garanzie dirette nell'ambito della misura straordinaria, affidata dallo Stato a ISMEA in attuazione dell'art. 20, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e modificato dall'art. 17 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, c.d. Decreto aiuti ter (U35).

La normativa di riferimento prevede il rilascio di garanzie, a titolo gratuito e con copertura al 100 %, a fronte di nuovi finanziamenti bancari in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l'energia, per i carburanti e/o per le materie prime nel corso del 2022. Tali finanziamenti devono avere una durata massima di 10 anni, di cui 2 di preammortamento, e un importo non superiore a 62.000 euro.

Ai fini dell'attuazione della misura straordinaria prevista dalle norme sopra richiamate, ISMEA ha ottenuto autorizzazione da parte della Commissione Europea con decisione C (2022) 4378 del 22 giugno 2022 con la quale è stato approvato il regime di aiuto SA.103166 (2022/N), successivamente emendato con decisioni C (2022) 7604 del 21 ottobre 2022, C (2022) 8765 del 28 novembre 2022 e prorogato al 30 giugno 2024 con decisione C (2023) 9090 final del 18 dicembre 2023. Con decisione C (2024) 3889 final del 7 giugno 2024, la Commissione Europea ha, infine, autorizzato la proroga della durata del regime di aiuti SA.103166 fino al 31 dicembre 2024, limitatamente alle attività che rientrano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nonché nei settori della pesca e dell'acquacoltura.

Camera dei Deputati **ARRIVO 23 febbraio 2026 Prot: 2026/0000328/TN**

Un'altra misura di aiuto implementata a valere sul Quadro Temporaneo Ucraina di crisi e di transizione è la misura GR8. Tale misura è stata introdotta dall'articolo 4, comma 10-bis del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 26 maggio 2023, n. 56, che ha previsto la possibilità di rilasciare garanzie in favore di micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca, a titolo gratuito e con copertura al 100%, a fronte di finanziamenti, di importo massimo pari a 250.000 euro e di durata fino a novantasei mesi, destinati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile.

Ai fini dell'attuazione della già menzionata misura, ISMEA ha ottenuto l'autorizzazione da parte della Commissione Europea con decisione C (2023) 5305 del 31 luglio 2023, con la quale è stato approvato il regime di aiuto SA.108084 (2023/N) che si inserisce nell'ambito degli aiuti sotto forma di garanzia ai sensi della Sezione 2.1 del Quadro temporaneo di crisi e di transizione di cui alla comunicazione della Commissione C (2023) 1711 final del 9 marzo 2023. La durata del regime è stata prorogata al 30 giugno 2024 con decisione C (2023) 9090 final del 18 dicembre 2023.

Per la gestione delle già menzionate misure sono state messe a disposizione di ISMEA risorse per complessivi 180 milioni di euro, stanziate su apposito conto di tesoreria. Le attività svolte nel corso del 2024 per la gestione di tali fondi statali sono rendicontate in allegato al presente documento.

III. Garanzia di portafoglio

La garanzia di portafoglio copre una quota (non superiore all'80%) delle prime perdite registrate su un portafoglio di finanziamenti erogati da una singola banca, nel limite massimo del 6% del portafoglio stesso. Tale strumento consente di accrescere l'effetto moltiplicatore delle risorse finanziarie del Fondo di garanzia e, quindi, di aumentare il volume di credito erogato a favore delle imprese agricole a parità di impegni per garanzie rilasciate.

Con riferimento alle attività di rilascio della garanzia di portafoglio, si segnala che ISMEA garantisce due portafogli di finanziamenti, di cui il primo di importo iniziale pari a 171,7 milioni di euro garantito per 8.594.677 euro e il secondo di importo iniziale pari a 166,3 milioni di euro garantito per 9.980.745 euro.

Al 31 dicembre 2024, a fronte delle garanzie di portafoglio rilasciate, risultano impegnate, a valere sul Fondo patrimoniale destinato al rilascio di garanzie a norma dell'art. 17 commi 2 e 4 del Decreto-legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i., risorse per complessivi euro 2.124.476.

Camera dei Deputati **ARRIVO 23 febbraio 2026 Prot: 2026/0000328/TN**

Parte 2: ATTIVITÀ DI GARANZIA SUSSIDIARIA

I. Nuove garanzie rilasciate

Nell'anno 2024, sono state segnalate complessivamente 9.242 nuove operazioni per un importo complessivo di nuove garanzie pari a circa 1,14 miliardi di euro.

Tali nuove operazioni si sono andate a sommare a quelle già garantite negli anni precedenti, sicché il totale delle garanzie in essere a tutto il 2024 ammonta a circa 14,2 miliardi di euro.

II. Garanzie liquidate

Dal punto di vista delle liquidazioni delle garanzie per le operazioni in default, nel 2024, sono stati liquidati complessivamente 2,9 milioni di euro a fronte di 13 richieste di escussione garanzia determinate favorevolmente.

Poiché gli importi liquidati in ciascun esercizio riguardano perdite dovute a finanziamenti posti in essere in anni precedenti, nel grafico che segue, si illustra la distribuzione per anno di erogazione delle operazioni per le quali ISMEA ha liquidato una perdita nel 2024.



Camera dei Deputati ARRIVO 23 febbraio 2026 Prot: 2026/0000328/TN

Nella tabella che segue si illustra, a far tempo dal 1992, il confronto tra le commissioni complessivamente incassate per ciascun anno e le perdite complessivamente liquidate a tutto il 2024, ripartite sulla base dell'anno di erogazione del finanziamento sottostante.
Si evidenzia che l'importo delle Trattenute Operatore anno 2024, per circa 6.8 milioni di euro, tiene conto delle ristrutturazioni e delle nuove segnalazioni pervenute dopo l'approvazione del bilancio di riferimento.

Anno Riferimento	Trattenuta Operatore	Importo Liquidato	Saldo
1992	8.747.076,31	16.238.004,22	- 7.490.927,91
1993	8.035.155,30	8.545.304,18	- 510.148,88
1994	6.764.833,46	5.010.200,49	1.754.632,97
1995	6.540.981,80	2.645.237,88	3.895.743,92
1996	6.941.193,35	1.311.953,66	5.629.239,69
1997	9.842.759,07	244.793,64	9.597.965,43
1998	7.647.423,82	365.964,80	7.281.459,02
1999	6.207.132,84	239.786,23	5.967.346,61
2000	4.923.150,35	1.486.322,29	3.436.828,06
2001	4.503.451,02	1.227.863,06	3.275.587,96
2002	4.713.157,24	1.961.707,85	2.751.449,39
2003	5.458.147,01	2.580.685,18	2.877.461,83
2004	6.703.540,31	2.010.926,90	4.692.613,41
2005	6.902.713,31	2.293.656,86	4.609.056,45
2006	7.741.974,56	1.699.110,03	6.042.864,53
2007	7.406.971,14	1.808.789,56	5.598.181,58
2008	7.230.977,11	506.121,20	6.724.855,91
2009	6.933.081,07	1.058.640,60	5.874.440,47
2010	8.318.356,75	268.494,53	8.049.862,22
2011	7.221.025,58	79.658,51	7.141.367,07
2012	5.625.475,90	252.276,48	5.373.199,42
2013	11.075.619,85	263.644,17	10.811.975,68
2014	10.925.973,18	93.130,07	10.832.843,11
2015	12.356.340,85		12.356.340,85
2016	12.029.862,50	255.211,70	11.774.650,80
2017	12.534.893,30		12.534.893,30
2018	12.138.870,27	6.798,63	12.132.071,64
2019	11.284.510,92	65.122,71	11.219.388,21
2020	8.470.828,26		8.470.828,26
2021	7.788.478,68		7.788.478,68
2022	7.201.660,73		7.201.660,73
2023	6.513.800,03		6.513.800,03
2024	6.808.760,82		6.808.760,82

Camera dei Deputati **ARRIVO 23 febbraio 2026 Prot: 2026/0000328/TN**

Gli unici anni in cui le sole commissioni di garanzia non risultano sufficienti a fronteggiare la rischiosità sono ancora i soli 1992 e 1993.
In sostanza, come rilevato anche in precedenza, le sole generazioni che hanno prodotto un saldo (differenza tra commissioni di garanzia e perdite liquidate) negativo sono quelle del 1992 e del 1993.

Il 1992 ha iniziato ad evidenziare un saldo negativo sin dal 1998, vale a dire dopo sei anni dalla chiusura della generazione, mentre il 1993 ha iniziato ad evidenziare un saldo in negativo nel 2005 vale a dire dopo dodici anni dalla chiusura della generazione.
Le altre generazioni (dal 1994 in poi) non hanno ancora manifestato alcuna tendenza a valori negativi con riferimento al loro saldo.

Per le generazioni più recenti rispetto al 1992, la rischiosità espressa si è ridotta sensibilmente.

III. Recuperi successivi alla liquidazione della perdita

Nel corso del 2024, sono state incassati circa 82 mila euro a titolo di recuperi su posizioni già liquidate per garanzia sussidiaria.

Dopo l'intervento in via sussidiaria del garante, le banche devono proseguire le azioni di recupero contro il debitore, ed i suoi eventuali garanti, anche per il ristoro dell'importo liquidato dal garante stesso.

La differenza tra l'ammontare degli importi incassati nel corso dei vari esercizi, dipende dalla particolare erraticità dei risultati dei recuperi, dovuta principalmente:

- al fatto che Ismea interviene quale garante sussidiario e cioè dopo l'avvenuta escussione delle garanzie offerte dal debitore principale. Il momento del recupero va dunque a colpire aziende già assoggettate a precedenti esecuzioni e pertanto, presumibilmente, non più intestatarie di beni utilmente aggredibili;
- alla progressiva riduzione dei pagamenti intervenuta nel corso del tempo che – conseguentemente – riduce i presupposti su cui basarsi per i recuperi stessi. Negli ultimi anni si sono infatti ridotti gli interventi del garante per finanziamenti a breve o medio termine che sono proprio quei finanziamenti per i quali è più probabile conseguire un recupero ulteriore dopo l'attivazione della garanzia sussidiaria;
- all'elevato tempo che intercorre tra il default del finanziamento, la conseguente procedura della banca per l'escussione delle garanzie, la liquidazione della garanzia sussidiaria da parte di ISMEA e quindi l'avvio dell'iter di recupero.

Camera dei Deputati **ARRIVO 23 febbraio 2026 Prot: 2026/0000328/TN**

IV. Massa garantita

La massa garantita rappresenta gli impegni complessivi di ISMEA per garanzia sussidiaria alla chiusura dell'esercizio.

Ai fini di una migliore comprensione dei valori che la compongono, la massa garantita è tradizionalmente distinta, anche avendo presente la particolare natura di garante sussidiario di ISMEA, in tre livelli di rischio, dove il livello 1 rappresenta il rischio minore.

La composizione della massa garantita per livelli e classi, ed i criteri di valutazione per la sua determinazione sono riportati nell'allegato 1.

V. Valore della massa garantita

Levelli	Importo	Numero
1		
2	3.001.633,31	220
3	386.840.672,53	2.192
4	379.809.254,23	1.041
5	3.517.375.043,13	12.761
6	9.465.938.461,96	60.241
1 Totale	**13.752.965.065,17**	**76.455**
2		
1	32435631,75	324
2	36.563.304,90	117
3	96.214.874,47	373
4	51.985.665,58	158
5	153.119.986,11	507
6	43.338.692,10	184
2 Totale	**413.658.154,91**	**1.663**
3		
1	33.593.932,46	56
2	3514088,56	18
3	5.287.235,79	24
4	2.660.734,26	9
5	5.378.488,30	22
6	4.180.700,00	12
3 Totale	**54.615.179,37**	**141**
Totale complessivo	**14.221.238.399,46**	**78.259**

Camera dei Deputati **ARRIVO 23 febbraio 2026 Prot: 2026/0000328/TN**

Complessivamente, la massa garantita di ISMEA a tutto il 2024, ammonta a complessivi 14,2 miliardi di euro (13,8 miliardi di euro nel 2023). La composizione della massa garantita 2024, sulla base della suddivisione in livelli e classi, è riportata nella tabella che segue.

Le variazioni, intervenute nella massa garantita, espongono un decremento dei valori iscritti nel primo livello e un leggero aumento nel secondo livello.

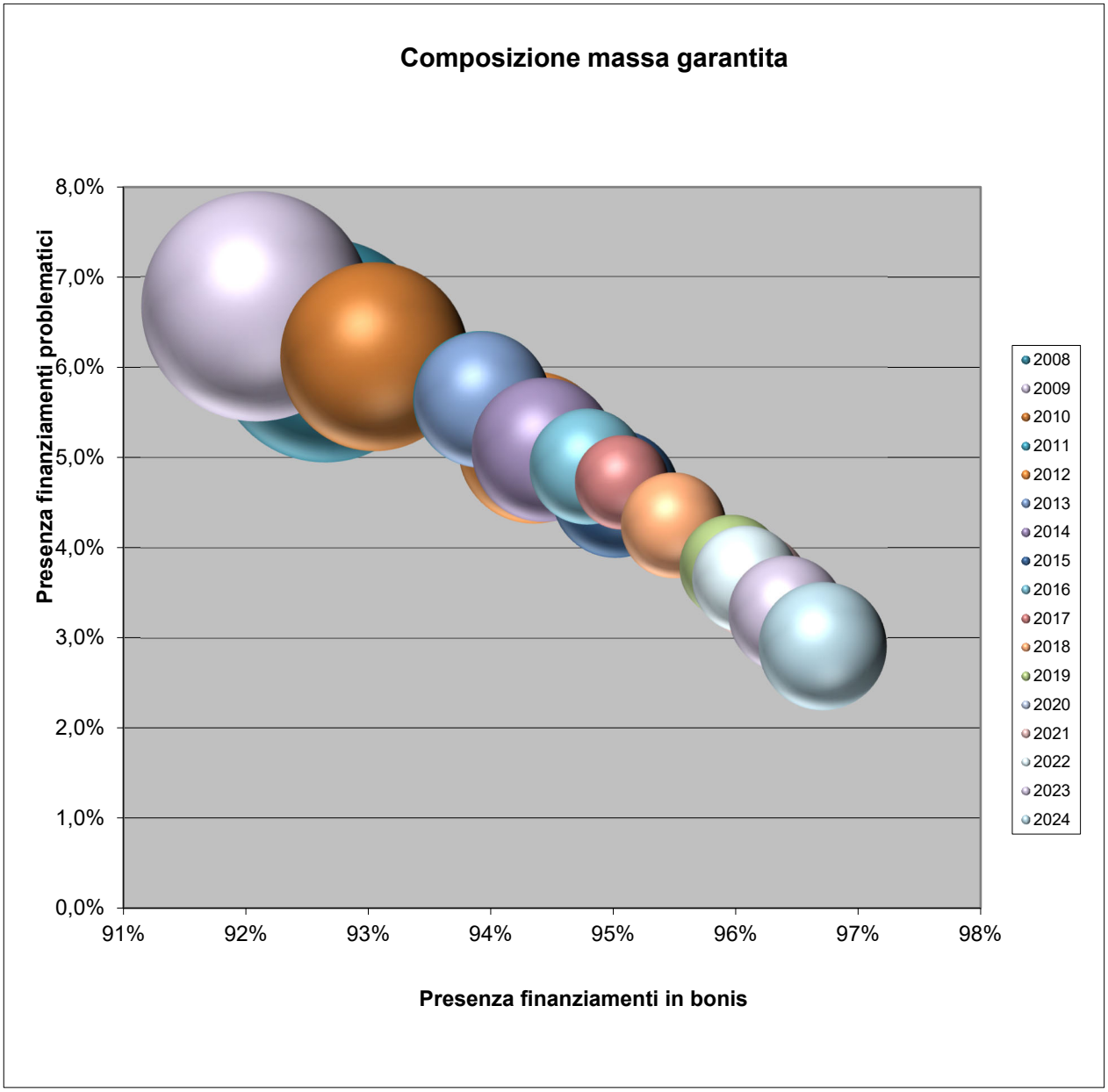
Livello	Classe	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	173	129	74	62	53	47	42	42	33	29	29	25	20	10	6	3	3
	3	3.417	2.989	2.660	2.438	2.164	1.891	1.547	1.737	1.380	1.173	1.057	962	856	652	555	389	387
	4	2.313	2.016	1.403	1.361	1.330	1.251	1.169	1.162	664	661	654	641	430	443	399	381	380
	5	4.281	4.187	6.857	7.729	8.281	7.663	7.378	7.318	6.376	6.141	6.124	5.922	5.607	4.846	4.417	4.019	3.517
	6	-	-	-	-	-	1.020	2.444	2.789	4.440	5.205	6.708	7.525	8.794	8.644	8.934	8.542	9.467
Finanziamenti in essere		**10.184**	**9.321**	**10.995**	**11.590**	**11.828**	**11.872**	**12.580**	**13.048**	**12.893**	**13.209**	**14.572**	**15.075**	**15.707**	**14.596**	**14.310**	**13.335**	**13.754**
2	1	340	322	308	260	208	198	171	124	126	96	81	63	52	60	49	34	32
	2	202	193	189	177	130	151	97	80	66	69	74	52	31	36	47	38	37
	3	125	139	158	165	171	174	177	177	173	160	159	143	125	111	118	95	96
	4	12	21	36	46	54	68	77	82	54	54	86	48	47	51	72	63	52
	5	-	-	31	48	77	121	155	168	234	258	237	252	249	242	231	191	153
	6	-	-	-	-	-	-	-	-	13	19	11	36	41	42	28	32	43
Procedure esecutive in corso		**679**	**675**	**722**	**696**	**640**	**712**	**677**	**631**	**666**	**656**	**648**	**595**	**545**	**542**	**544**	**452**	**413**
3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	101	100	88	44	57	45	39	33	31	11	21	18	14	22	23	23	34
	2	23	21	6	4	5	3	17	11	4	3	5	5	3	4	4	4	4
	3	5	5	3	5	4	5	6	5	5	6	4	5	1	4	1	1	5
	4	23	21	1	1	1	1	2	1	-	2	4	3	1	2	4	7	3
	5	5	5	1	-	1	1	1	3	3	7	6	9	5	6	6	6	5
	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	4	4
Richieste giacenti		**129**	**126**	**99**	**54**	**68**	**55**	**65**	**53**	**43**	**29**	**40**	**40**	**24**	**40**	**40**	**44**	**55**
Totale complessivo		**10.992**	**10.122**	**11.816**	**12.340**	**12.536**	**12.639**	**13.322**	**13.732**	**13.602**	**13.894**	**15.260**	**15.709**	**16.275**	**15.178**	**14.894**	**13.831**	**14.221**

In merito alla tabella (importi indicati in € milioni) che precede si segnalano i seguenti aspetti:

- aumento del valore della massa per il livello 1. Per il 2024 si avuto un leggero aumento delle nuove erogazioni determinando un aumento di questo valore;
- diminuzione del valore della massa per il livello 2, con una diminuzione delle posizioni in default;
- con riferimento al livello 3, si registra un leggero aumento.

Dal punto di vista della *qualità* del portafoglio garantito in via sussidiaria, si riporta di seguito un grafico che illustra l'andamento della composizione (distinta sulla base dei tre livelli di rischio) della massa garantita Ismea dal 2008 al 2024.

Camera dei Deputati **ARRIVO 23 febbraio 2026 Prot: 2026/0000328/TN**



La dimensione delle bolle (ciascuna delle quali esprime la massa garantita per uno specifico anno) descritte nel grafico, rappresenta in percentuale, la *presenza di richieste giacenti* nella massa garantita di ISMEA.

La posizione delle bolle indica (in verticale) la presenza di *procedure esecutive in essere* e (in orizzontale) la presenza di *finanziamenti in regolare ammortamento*.

Camera dei Deputati **ARRIVO 23 febbraio 2026 Prot: 2026/0000328/TN**

Nel caso dell'esercizio 2024, si vede che la bolla ha una dimensione leggermente aumentata, una posizione più a destra sull'asse orizzontale e tutto questo lascia intendere un aumento (in termini di composizione di portafoglio) dei finanziamenti *in bonis* e una leggera diminuzione dei finanziamenti problematici (procedure esecutive).

VI. Valutazioni attuariali

Il sistema della garanzia sussidiaria poggia sull'autofinanziamento ed è impostato in modo tale da costituire le risorse necessarie per fronteggiare il rischio in ingresso.

Alle somme per commissioni di tale garanzia (che per il 2024 ammontano a circa 7 milioni di euro), si aggiunge il risultato positivo della gestione finanziaria che nell'anno 2024, ammonta a circa 11 milioni di euro (al lordo delle imposte). Si segnala che tale ultimo importo è fortemente dipendente dalla situazione dei tassi di mercato che ne influenzano il valore complessivo.

Pertanto, a fronte dei rischi sopra indicati per complessivi 14,2 miliardi di euro (di cui 13,7 miliardi per operazioni in regolare ammortamento, 412 milioni per operazioni per le quali risultano avviate le procedure esecutive e 54,6 milioni per operazioni per le quali è stata avanzata richiesta di intervento da parte delle banche), sussistono dotazioni finanziarie a presidio per circa 551,7 milioni di euro di cui 46 mln di euro di attività finanziarie immediatamente disponibili.

La situazione degli impegni per garanzia sussidiaria è stata sottoposta all'analisi di un attuario incaricato di stimare l'ammontare di perdite che potenzialmente potrebbero verificarsi e che ha confermato la capacità della dotazione finanziaria dedicata a sopperire futuri eventi pregiudizievoli.

Dallo studio redatto emerge che l'ammontare complessivo delle perdite stimate, dovute a fattori esogeni, quali, principalmente, l'andamento dei tassi, per i finanziamenti in essere e quelli in default al 31.12.2024 è pari a 535,9 milioni di euro a fronte di una dotazione finanziaria, come detto, di 551,7 milioni di euro.

ISMEA procederà comunque ad un attento monitoraggio dell'evoluzione dei finanziamenti, in termini di numerosità degli inadempimenti e di costi medi liquidati.

Camera dei Deputati **ARRIVO 23 febbraio 2026 Prot: 2026/0000328/TN**

Parte 3: ATTIVITÀ DI GARANZIA DIRETTA

I. Impegni di garanzia diretta

Per quanto riguarda il sistema delle garanzie dirette, a fronte degli impegni assunti, il garante impegna una quota del proprio patrimonio commisurata al valore della garanzia stessa. Una volta impegnato l'intero patrimonio, non si può procedere ad ulteriori rilasci fintanto che non si libera parte del patrimonio con il progressivo ammortamento dei finanziamenti garantiti ovvero con la chiusura dell'operazione per perdita (in questo ultimo caso si riduce il fondo rischi e solo in caso di incapienza di questo fondo, si riduce il patrimonio del garante).

La somma ancora disponibile, per i futuri rilasci in favore di imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare, ammonta a complessivi 9 milioni di euro al netto degli impegni complessivi già assunti pari a circa 41 milioni di euro.

A partire dall'esercizio 2018, si è provveduto a sottoporre la situazione degli impegni per garanzia diretta e di portafoglio all'analisi di un attuario incaricato di stimare l'ammontare di perdite che potenzialmente potrebbero verificarsi, e di valutare la congruità delle disponibilità finanziarie rispetto agli impegni assunti.

Per quanto riguarda la garanzia diretta, dallo studio redatto emerge che non si rilevano particolari situazioni di criticità relativamente alla congruità delle disponibilità finanziarie di ISMEA al 31 dicembre 2024, pari a 80,36 milioni di euro, costituite, oltre che dal patrimonio, anche dal fondo rischi. A 31 dicembre 2024 l'ammontare complessivo delle perdite stimate per i finanziamenti in essere e per quelli in stato di default è pari a 27,1 milioni di euro (*best estimate*), importo che si incrementa a 32 milioni di euro se si considerano anche i finanziamenti in corso di formazione. Pertanto, la stima conferma la capacità dell'ente di far fronte ai propri impegni con la dotazione finanziaria dedicata.

Anche per quanto riguarda la garanzia di portafoglio, dallo studio attuariale emerge che non si rilevano particolari criticità relativamente alla congruità, rispetto agli impegni assunti, delle disponibilità finanziarie di ISMEA al 31 dicembre 2024, pari a 5,24 milioni di euro, costituite oltre che dal patrimonio, anche dal fondo rischi. L'ammontare complessivo delle perdite massime stimate per i finanziamenti in essere alla chiusura dell'esercizio 2024è pari a 3,9 milioni di euro.

Camera dei Deputati **ARRIVO 23 febbraio 2026 Prot: 2026/0000328/TN**

Si precisa che lo studio si è basato su un limitato periodo di osservazione, ad oggi trascorso rispetto alla durata complessiva della Garanzia, e di conseguenza, su limitate verifiche quantitative. Pertanto, le evoluzioni delle liquidazioni e degli esborsi scaturenti dall'attivazione della Garanzia saranno soggette a costante verifica e monitoraggio, in termini di numerosità degli inadempimenti e di costi medi liquidati.

II. Stato delle richieste

La situazione del portafoglio garanzie dirette (escluse le garanzie di portafoglio) alla data del 31 dicembre 2024 è la seguente:

STATO	GARANZIE ORDINARIE	GARANZIE COVID	TOTALE
	(Importi in €)	(Importi in €)	(importi in €)
DEFINITE	972.166.562,31	577.164.866,62	1.549.331.428,93
IN ISTRUTTORIA	8.035.100,00	-	8.035.100,00
ISTRUITE	2.844.400,00		2.844.400,00
IN ATTESA DI ACCETTAZIONE	7.497.420,00	-	7.497.420,00
IN ATTESA DI EROGAZIONE	25.089.225,08	512.500,00	25.601.725,08
IN ATTESA DI COMMISSIONE	41.883.549,51	430.000,00	42.313.549,51
TOTALE	**1.057.516.256,91**	**578.107.366,62**	**1.635.623.623,53**

**escluse quelle di cui all'art. 13 comma 1 lettera m) del DL 23/2020 e all'art. 20, comma 1, del DL 50/2022*

Il numero delle richieste pervenute nel corso dell'esercizio, espresso per numero di finalità garantite, è di 500 per un totale garantito complessivo sino al 31 dicembre 2024 pari a 1.636 milioni di euro (1.568 milioni di euro nel 2023), mentre le garanzie in essere, cioè quelle per le quali sono state versate le commissioni, espresse per numero di finalità, sono 6.600 (6.553 nel 2023) per un totale, effettivamente, garantito pari a 925 milioni di euro (921,4 nel 2023).

Per quanto riguarda la misura di cui all'art. 13 comma 1 lettera m) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, come convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, fino al 30 giugno 2022, data di scadenza della misura, risultano pervenute oltre 43 mila richieste di garanzia, di cui circa 41 mila rilasciate per un importo complessivo di oltre 790 milioni di euro.

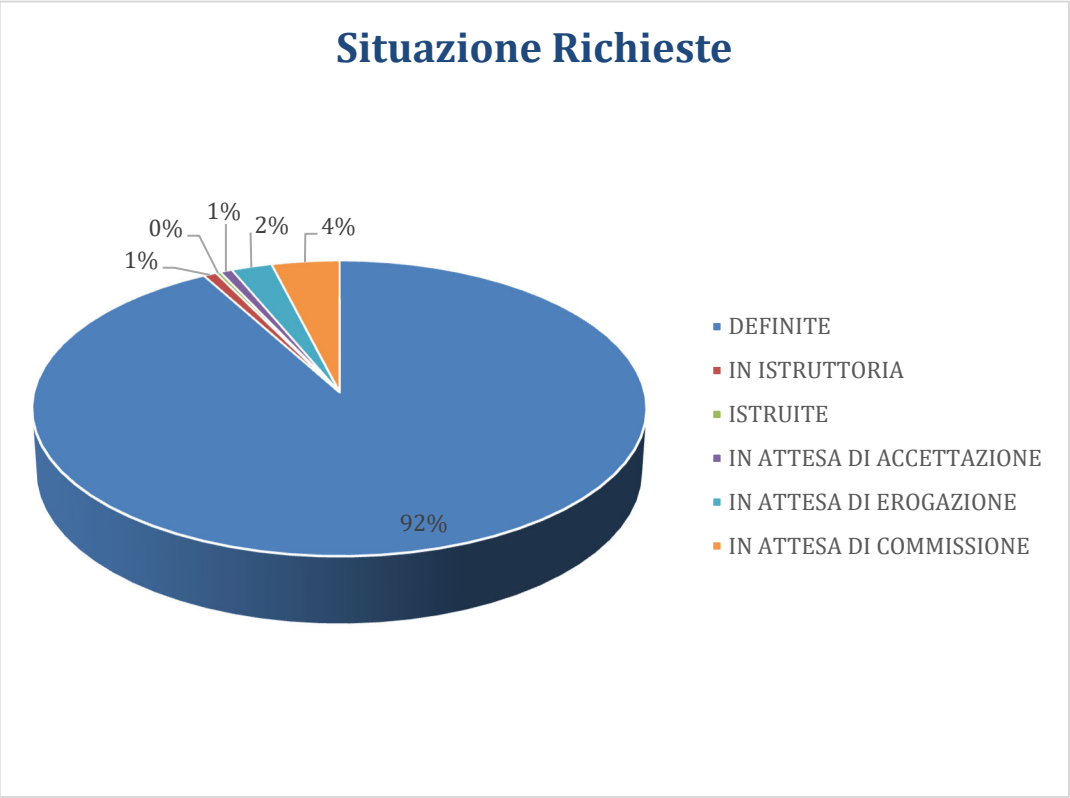
Per quanto riguarda la misura di cui all'art. 20, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, fino al 31 dicembre

Camera dei Deputati **ARRIVO 23 febbraio 2026 Prot: 2026/0000328/TN**

2024, risultano pervenute n. 4.565 richieste di garanzia, di cui n. 4.499 rilasciate per un importo garantito complessivo di 182 milioni di euro.

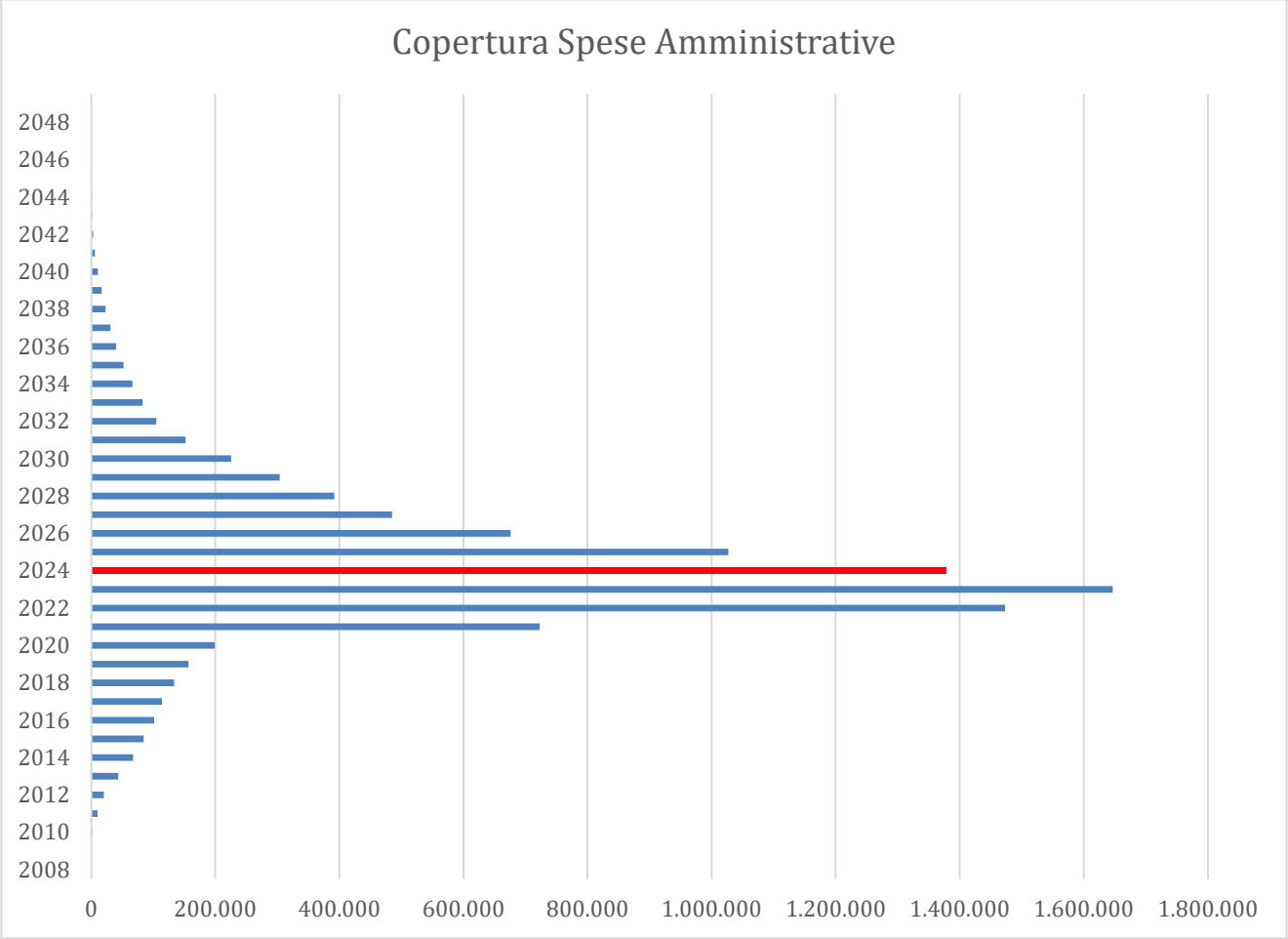
Si fa presente che gli elementi quantitativi espressi nel presente paragrafo sono comprensivi anche delle garanzie richieste decadute, o rinunciate, a seguito di istruttoria.

Le attività svolte nel corso del 2024 per la gestione delle garanzie a valere sui fondi di terzi sono rendicontate in allegato alla presente relazione.



La copertura delle spese, assicurata dalla commissione amministrativa, assume, sulla base delle richieste in essere al 31 dicembre 2024 (6.553 operazioni), il seguente sviluppo.

Camera dei Deputati ARRIVO 23 febbraio 2026 Prot: 2026/0000328/TN



A. Difficoltà di pagamento e richieste di liquidazione

Stato delle richieste di escussione

A tutto il 2024, si sono registrate complessivamente 516 segnalazioni di inadempimento (espresse in numero di finalità) per complessivi 359 milioni di euro circa di importo garantito. Un'analisi degli inadempimenti rilevati, effettuata dagli uffici mediante acquisizione di informazioni presso le banche interessate, ha evidenziato le seguenti cause di mancato pagamento:

1. attuale congiuntura economica generale negativa, con conseguente calo della domanda e del fatturato;

Camera dei Deputati ARRIVO 23 febbraio 2026 Prot: 2026/0000328/TN

2. assenza di sistemi adeguati di controllo dei costi, con conseguente scarso contenimento e razionalizzazione delle uscite aziendali;
3. mancanza di liquidità provocata dal ritardo nell'incasso delle fatture emesse, con conseguente eccessivo ricorso all'indebitamento bancario a breve termine;
4. aumento dei crediti inesigibili e conseguenti perdite su crediti commerciali;
5. aumento dei costi medi di produzione, con conseguente difficoltà di collocamento dei prodotti sul mercato a prezzi competitivi;
6. scarsa disponibilità di capitale proprio.

Delle predette 516 segnalazioni di inadempimento (espresse per numero di finalità e valori nominali delle garanzie), 408 si sono trasformate in richieste di escussione della garanzia, per un ammontare complessivo di 285 milioni di euro circa.

Di queste, 223 sono state liquidate (per complessivi 219 milioni di euro circa), 157 sono state respinte (per complessivi 54.4 milioni di euro circa) e 28 sono in fase di verifica (per complessivi 11.2 milioni di euro circa).

III. Garanzia di Portafoglio (Tranched Cover)

La garanzia di portafoglio protegge la parte più rischiosa (nel caso delle operazioni ISMEA, pari al 7,5% del valore iniziale del portafoglio) di un portafoglio di finanziamenti precostituito. Tale quota, definita *tranche junior*, è garantita per l'80%.

ISMEA quindi, per ciascun portafoglio, liquida la propria garanzia per l'80% della perdita di ogni singola operazione deteriorata, fino ad un limite massimo dell'80% del valore della *tranche junior*.

Con riferimento alle attività di rilascio della garanzia di portafoglio, si segnala che ISMEA garantisce due portafogli di finanziamenti, di cui il primo di importo iniziale pari a 171,7 milioni di euro garantito per 8.594.677,15 euro e il secondo di importo iniziale pari a 166,3 milioni di euro garantito per 9.980.744,97 euro.

Al 31 dicembre 2024, a fronte delle garanzie di portafoglio rilasciate, risultano impegnate, a valere sul Fondo patrimoniale destinato al rilascio di garanzie a norma dell'art. 17 commi 2 e 4 del Decreto-legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i., risorse per complessivi euro 2.124.475,72.

Camera dei Deputati **ARRIVO 23 febbraio 2026 Prot: 2026/0000328/TN**

IV. Convenzioni ed Accordi

A. Fondi agevolativi

Fondi in regime de minimis

Nel corso del 2024, l'unico fondo attivo per l'abbattimento del costo delle commissioni di garanzia in regime de minimis è stato il Fondo di cui all'articolo 13, comma 2, decreto-legge 26 ottobre 2016, n. 193 come modificato dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. "Decreto sostegni bis"); si tratta di un Fondo di carattere generale che consente di rilasciare garanzie a titolo gratuito nei limiti previsti dai Regolamenti UE) relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

In merito alle risorse stanziate a valere sul Fondo di cui all'articolo 13, comma 2, decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 e s.m.i., alla fine dell'esercizio, risultano liquidate n. 1506 richieste di contributo con circa 12,4 milioni di euro utilizzati.

Ulteriori circa 2,4 milioni di euro sono stati utilizzati nell'esercizio 2024, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 252, della legge 30 dicembre 2023 n. 213, per l'abbattimento integrale degli interessi dovuti dai beneficiari della misura cambiale COR.

Le risorse residue del Fondo di cui all'articolo 13, comma 2 d.l. 193/2016, continueranno ad essere destinate all'abbattimento del costo delle commissioni di garanzia in favore delle aziende beneficiarie delle garanzie rilasciate da ISMEA.

Il Fondo di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, il cui utilizzo era limitato alle operazioni di rinegoziazione o ristrutturazione di esposizioni bancarie in capo a PMI agricole e della pesca assistite dalla garanzia gratuita fornita dall'Istituto nei limiti previsti dai Regolamenti (UE) nn. 1408/2013 e 717/2014, è stato chiuso per effetto di quanto previsto dalla Legge di bilancio 2024.

Infatti, l'articolo 1, comma 252, della legge 30 dicembre 2023 n. 213 ha destinato le risorse residue del Fondo di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, unitamente ad un importo massimo di 5 milioni di euro del Fondo di cui all'articolo 13, comma 2, decreto-legge 26 ottobre 2016, n. 193 e s.m.i., alla misura della Cambiale ortofrutta introdotta dai commi 250 e 251 dell'articolo 1 della medesima legge.

L'importo residuo del Fondo d.l. 21/2022, pari a circa 0,5 milioni di euro, è destinato alla copertura degli impegni derivanti dalle garanzie rilasciate durante il periodo di operatività dello stesso.

Camera dei Deputati ARRIVO 23 febbraio 2026 Prot: 2026/0000328/TN

Fondo COVID-19

L'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" ha previsto l'assegnazione a ISMEA di 100 milioni di euro per il rilascio di garanzie, nei termini indicati nel medesimo articolo 13, in favore delle imprese agricole, forestali, della pesca e dell'acquacoltura, nonché dei consorzi di bonifica, colpiti dall'emergenza COVID-19.

Per le medesime finalità, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", all'articolo 31, comma 3, ha previsto un ulteriore stanziamento di 250 milioni di euro.

Da ultimo, il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", c.d. Decreto Sostegni bis, ha attribuito a ISMEA ulteriori 80 milioni di euro per l'anno 2021 per la gestione delle garanzie.

Per effetto dell'attuazione dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le già menzionate risorse sono state ridotte da 430 milioni di euro a complessivi 350 milioni di euro.

L'art. 64 della legge 104-2020 ha attribuito alla misura ulteriori 465 milioni, di cui 200 milioni per il 2023 e 165 milioni per il 2024 già versati e 100 milioni per il 2025.

Inoltre, per effetto di quanto previsto dal comma 394 dell'articolo 1 della legge 197-2022 sono stati versati nel conto di Tesoreria attivo presso Banca d'Italia, ulteriori 80 milioni di euro.

Come precedentemente già citato le attività svolte nel corso del 2024 per la gestione di tali fondi statali sono rendicontate in allegato al presente documento.

Fondo Ucraina

L'articolo 20, comma 2, del Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, ha previsto l'assegnazione a ISMEA di 180 milioni di euro per il rilascio delle garanzie ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, di cui

Camera dei Deputati **ARRIVO 23 febbraio 2026 Prot: 2026/0000328/TN**

80 milioni di euro coperti mediante l'utilizzo delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13, comma 11, del Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40, con conseguente riduzione del Fondo destinato al rilascio di garanzie in favore delle imprese colpite dall'emergenza Covid-19.

L'articolo 4, comma 10-ter del Decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2023, n. 56, ha stabilito che, ai fini dell'attuazione della misura di cui al comma 10-bis del medesimo articolo, ISMEA è autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

Come precedentemente già citato le attività svolte nel corso del 2024 per la gestione di tali fondi statali sono rendicontate in allegato al presente documento.

B. Accordi e Convenzioni

Accordi PSR 2007/2013

I Regolamenti unionali che hanno disciplinato la Politica di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013, avevano previsto che gli aiuti erogati nei PSR potessero essere concessi, oltre che nella forma tradizionale di contributi a fondo perduto, anche attraverso l'utilizzo di strumenti di ingegneria finanziaria, tra cui i fondi di garanzia.

A fronte di ciò, alcune Regioni (Molise, Sicilia, Campania, Basilicata, Lazio e Puglia) avevano dato corso agli interventi previsti nei PSR per il cofinanziamento del fondo di garanzia ISMEA, mediante stanziamento e successivo versamento di somme, a valere sulle singole misure di aiuto.

Scaduti gli interventi, la Commissione Europea con Decisione C (2015) 1399 del 5 marzo 2015, ha approvato gli orientamenti in merito alla chiusura dei programmi di sviluppo rurale e, sulla base di tali previsioni, è stata determinata la spesa rendicontabile.

In particolare:

- per le garanzie che possono essere considerate chiuse (garanzie estinte per escussione da parte delle banche ovvero per l'integrale rimborso del finanziamento

Camera dei Deputati ARRIVO 23 febbraio 2026 Prot: 2026/0000328/TN

da parte del beneficiario), è considerato spesa ammissibile l'intero valore nominale delle garanzie rilasciate; o per le garanzie ancora aperte (importi garantiti relativi a finanziamenti o quote di finanziamento non ancora rimborsati dal beneficiario), costituisce spesa ammissibile:

- la quota del valore nominale della garanzia estinta per effetto del parziale rimborso del sottostante finanziamento bancario;
- l'importo delle somme destinate a coprire il rischio relativo alle garanzie impegnate e non ancora estinte. Si tratta di una percentuale del totale delle garanzie in essere sufficiente a coprire il rischio di "perdita futura".

Lo stato delle risorse regionali, al momento della rendicontazione avvenuta nel 2015, era il seguente:

REGIONE	MISURA	RISORSE VERSATE	CAPITALE RESTITUITO	CAPITALE RESIDUO RENDICONTATO
MOLISE	121	1.050.000,00	583.405,75	466.594,25
BASILICATA	121	3.000.000,00	2.978.400,00	21.600,00
BASILICATA	311	2.590.000,00	2.273.941,75	316.058,25
CAMPANIA	121	500.000,00	-	500.000,00
LAZIO	121	2.000.000,00	1.817.224,10	182.775,90
LAZIO	311	500.000,00	430.000,00	70.000,00
SICILIA	121	31.833.333,00	30.252.855,43	1.580.477,57
SICILIA	311	2.929.166,99	2.880.534,02	48.632,97
PUGLIA	112	3.000.000,00	2.613.680,23	386.319,77
PUGLIA	121	1.000.000,00	-	1.000.000,00
PUGLIA	123	1.000.000,00	771.008,56	228.991,44

Nel precedente esercizio, la Regione Campania ha inoltrato richiesta di retrocessione delle risorse disponibili tra quelle a suo tempo destinate a fondo di Garanzia – misura 121.

La stessa ha precisato che le somme retrocesse saranno destinate all'attuazione di un programma di azione e comunicazione sugli strumenti per la gestione del rischio.

L'importo restituito alla Regione ammonta a euro 391.125,47 quale quota capitale, oltre interessi maturati.

Pertanto, rispetto ai 500.000 euro rendicontati per la misura, evidenziati nella precedente tabella, risultano ancora in capo a Ismea, in quanto impegnati, euro 108.874,53.

Camera dei Deputati ARRIVO 23 febbraio 2026 Prot: 2026/0000328/TN

Accordi con regioni extra PSR e confidi

Risulta definito, con la Regione Sardegna, un accordo non legato ai PSR.

In particolare, la predetta convenzione prevede il cofinanziamento paritetico del Fondo di Garanzia Nazionale da parte della Regione stessa, per un importo pari a euro 3.750.000. Si precisa che le risorse versate costituiscono patrimonio segregato per il rilascio di garanzie sul territorio regionale.

Camera dei Deputati **ARRIVO 23 febbraio 2026 Prot: 2026/0000328/TN**

ALLEGATO 1

Composizione della massa garantita – livelli e classi

Il primo livello di rischio accoglie i valori dei finanziamenti in essere per i quali non sono pervenute dalle banche corrispondenti segnalazioni di avvii delle azioni esecutive per il recupero delle garanzie primarie.

Si tratta, quindi, della parte di massa garantita che riguarda i finanziamenti in regolare ammortamento.

Nel secondo livello di rischio sono inseriti solamente i finanziamenti per i quali le azioni di recupero da parte delle banche risultano ad Ismea come ancora in corso. Le procedure esecutive che, in un modo o nell'altro, si sono concluse, non sono iscritte in questo livello di rischio.

Nel terzo livello di rischio sono iscritti i finanziamenti per i quali è pervenuta, da parte delle banche corrispondenti, una richiesta di intervento per copertura di perdita. Si tratta dei finanziamenti per i quali le procedure esecutive sono state avviate e concluse da parte delle banche con una anche parziale perdita sul credito recuperando.

Per tali finanziamenti si attiverà il pagamento della garanzia sussidiaria non appena verificata da parte degli uffici del garante la completezza della documentazione e delle notizie nonché la corrispondenza della operazione alle condizioni previste dalla normativa che regolamenta il funzionamento del garante stesso.

Inoltre, al fine di disporre di informazioni maggiormente dettagliate, i tre livelli di massa garantita sopra indicati sono a loro volta distinti in cinque classi di rischio in relazione all'epoca di erogazione o di delibera del finanziamento originario:

- ✓ prima classe di rischio: finanziamenti (e relative procedure esecutive attive e richieste di rimborso giacenti) erogati fino a tutto il 1991;
- ✓ seconda classe di rischio: finanziamenti (e relative procedure esecutive attive e richieste di rimborso giacenti) erogati dal 1992 e deliberati fino a tutto il 19 dicembre 1996;
- ✓ terza classe di rischio: finanziamenti (e relative procedure esecutive attive e richieste di rimborso giacenti) deliberati dal 20 dicembre 1996;
- ✓ quarta classe di rischio: finanziamenti deliberati dal 15 settembre 2004;
- ✓ quinta classe di rischio: finanziamenti deliberati a far tempo dal 15 marzo 2006;

Camera dei Deputati **ARRIVO 23 febbraio 2026 Prot: 2026/0000328/TN**

- ✓ sesta classe di rischio: finanziamenti deliberati a far tempo dal 1° gennaio 2013.

Criterio di valutazione degli importi iscritti nella massa garantita – variazioni rispetto al precedente esercizio

Ai fini della quantificazione degli importi da iscrivere nella massa garantita, il garante ha individuato il seguente criterio.

- ✓ Primo livello di rischio:
  - ✓ prima e seconda classe di rischio: si individua il debito residuo di ciascun finanziamento sulla base di un piano di ammortamento stimato avendo presenti il tasso medio di mercato e la durata in anni dell'operazione. L'importo che ne deriva è iscritto nella massa garantita di Ismea;
  - ✓ terza, quarta, quinta e sesta classe di rischio: si individua – per ciascun finanziamento – l'importo originariamente garantito e lo si abbatte della percentuale di garanzia prevista dalle norme in vigore all'epoca dell'erogazione dello stesso. L'importo così ottenuto è iscritto nella massa garantita Ismea;
- ✓ Secondo livello di rischio:
  - ✓ prima e seconda classe di rischio: si individua – per ciascuna procedura esecutiva che risulta ancora in essere – l'ammontare che la banca ha segnalato come oggetto di recupero in sede di avvio degli atti esecutivi e lo si iscrive nella massa garantita di Ismea;
  - ✓ terza, quarta, quinta e sesta classe di rischio: si adotta il medesimo criterio utilizzato per le stesse classi di rischio con riferimento al primo livello di rischio;
- ✓ Terzo livello di rischio:
  - ✓ prima e seconda classe di rischio: si individua – per ciascuna richiesta di rimborso in attesa di istruttoria o di determinazione da parte dell'Organo deliberante di Ismea – l'ammontare che la banca ha richiesto (o che nel frattempo gli uffici ISMEA hanno ricalcolato) a titolo di pagamento di garanzia sussidiaria e lo si iscrive nella massa garantita di Ismea;
  - ✓ terza, quarta, quinta e sesta classe di rischio: si adotta il medesimo criterio utilizzato per le stesse classi di rischio con riferimento al primo livello di rischio.

Il criterio di calcolo è stato differenziato tra le prime due classi e le altre quattro in relazione alle diverse modalità di calcolo della perdita a carico di Ismea previste dalla normativa in vigore dal 20 dicembre 1996 in poi.

Camera dei Deputati **ARRIVO 23 febbraio 2026 Prot: 2026/0000328/TN**

La normativa precedente a tale data prescriveva infatti che il garante sussidiario intervenisse per una determinata percentuale della perdita quantificata alla conclusione delle azioni esecutive, senza prevedere alcun limite al riguardo.
Diversamente, i regolamenti che si sono succeduti dal 20 dicembre 1996 in poi hanno introdotto un limite di importo all'esborso del garante quantificato applicando la percentuale di garanzia (differenziato sulla base delle caratteristiche dei finanziamenti) all'importo originariamente garantito.
In relazione a ciò, mentre per i finanziamenti di prima e seconda classe è solo possibile stimare un importo di riferimento a titolo di perdita, nel caso delle operazioni di terza, quarta, quinta e sesta classe, è possibile individuare con esattezza il massimo importo che il garante potrà essere chiamato a liquidare in caso di attivazione della garanzia sussidiaria.
Tale differenziazione nel criterio di calcolo è stata introdotta a partire dall'esercizio 2006. In relazione a ciò, mentre per le operazioni di prima e seconda classe di rischio il criterio di quantificazione dell'importo da iscrivere nella massa garantita non subisce modifiche rispetto al passato, nel caso delle operazioni di terza, quarta, quinta e sesta classe di rischio, il nuovo criterio adottato prevede l'iscrizione sempre e comunque del massimo importo che la banca potrebbe chiedere a titolo di garanzia sussidiaria.
Tale nuovo criterio, adottabile – come illustrato – solamente nel caso di *nuove* operazioni, consente pertanto di applicare con certezza il principio di massima prudenza nella quantificazione del rischio incombente sul garante.

Camera dei Deputati **ARRIVO 23 febbraio 2026 Prot: 2026/0000328/TN**

ALLEGATO 2

Rendiconto sulle attività svolte nell'anno in merito alle misure straordinarie a sostegno della liquidità delle imprese agricole e della pesca colpite dall'emergenza COVID-19.

ANNO 2024

Aspetti normativi

La crisi sanitaria da Covid-19, e le conseguenti ripercussioni economico-sociali, hanno reso necessaria l'introduzione, da parte del legislatore, di misure straordinarie a sostegno della liquidità e delle attività produttive delle imprese agricole e della pesca.

Tali misure sono state introdotte dal Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. "Decreto Liquidità"), convertito con modificazioni dalla Legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40, e successivamente modificato dalla Legge di Bilancio 30 dicembre 2020, n. 178, dal Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. "Decreto Sostegni bis"), dalla Legge di Bilancio 30 dicembre 2021, n. 234 e dal Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Per la gestione delle misure straordinarie covid sono state attribuite dal Legislatore a ISMEA le seguenti risorse:

- un budget iniziale di 100 milioni di euro, stanziato dall'articolo 13 comma 11 del Decreto Liquidità;
- per l'anno 2020, 250 milioni di euro, stanziati dall'articolo 31 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. "Decreto Rilancio");
- per l'anno 2021, 80 milioni di euro, stanziati dall'articolo 13 del Decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73;
- per l'anno 2023, 280 milioni di euro, stanziati quanto a euro 200 milioni dall'articolo 64 della legge 104 del 14 agosto 2020 e quanto a euro 80 milioni dal comma 394 dell'articolo 1 della Legge 197 del 29 dicembre 2022;
- per l'anno 2024, euro 165 milioni di euro, stanziati dall'articolo 64 della legge 104 del 14 agosto 2020;
- per l'anno 2025, euro 100 milioni di euro, stanziati dall'articolo 64 della legge 104 del 14 agosto 2020, ridotti a 90 milioni di euro con in tabella 13 della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Camera dei Deputati **ARRIVO 23 febbraio 2026 Prot: 2026/0000328/TN**

Le già menzionate risorse sono state o saranno versate sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13, comma 11, del Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

Nel corso dell'esercizio 2022, per effetto dell'attuazione dell'articolo 20, comma 2, del Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, le risorse assegnate sono state ridotte di 80 milioni di euro.

Ai fini dell'attuazione delle misure straordinarie previste dalle norme sopra richiamate, ISMEA ha ottenuto autorizzazione da parte della Commissione europea con Decisione C (2020) 2621 del 21 aprile 2020 con la quale è stato approvato il regime di aiuto SA.57068 (2020/N), successivamente emendato con Decisioni nn. C (2020) 5100 del 20 luglio 2020, C (2020) 9178 dell'11 dicembre 2020, C (2021) 995 dell'11 febbraio 2021, C (2021) 7411 del 12 ottobre 2021 e C (2022) 325 del 17 gennaio 2022.

In base alle già menzionate disposizioni normative, fino al 31 marzo 2022, ISMEA ha concesso garanzie a titolo gratuito entro i limiti di importo, di durata e di percentuale di copertura stabiliti dalla normativa di riferimento. Un termine più lungo è stato previsto per le garanzie rilasciate a fronte di "finanziamenti concessi a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia", per le quali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera b) del Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, la gratuità è stata mantenuta fino al 30 giugno 2022.

In seguito all'assegnazione delle risorse straordinarie, in aggiunta all'operatività ordinaria, ISMEA ha attivato per il 2020 quattro nuove tipologie di operazioni garantite, relative a:

- finanziamenti destinati a liquidità e investimenti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c) del Decreto Liquidità;
- finanziamenti destinati alla rinegoziazione del debito ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera e) del Decreto Liquidità;
- finanziamenti destinati alla rinegoziazione di operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera p) del Decreto Liquidità;
- finanziamenti destinati a liquidità fino a euro 30 mila e 15 anni di durata massima, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera m) del Decreto Liquidità.

Al fine di dare concreto e rapido avvio all'attività emergenziale, con Determinazione del Direttore Generale n. 424 del 20 aprile 2020, è stata approvata la revisione straordinaria dei

Camera dei Deputati **ARRIVO 23 febbraio 2026 Prot: 2026/0000328/TN**

parametri per la determinazione del costo della garanzia diretta, in riferimento all'Emergenza Covid-19, successivamente modificata dalla Determinazione n. 225 del 23 febbraio 2021.

Inoltre, con Determinazione del Direttore Generale n. 803 del 7 luglio 2020, è stata disposta la riduzione dal 100% al 50%, dell'assorbimento patrimoniale relativo alle garanzie di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m) del Decreto Liquidità. Con il medesimo atto è stato disposto, altresì, di destinare il 49,5% dell'assorbimento, ad accantonamento a fondo rischi e il restante 0,50% alle spese amministrative, percentuale in linea con i parametri approvati.

Con successiva Determinazione del Direttore Generale n. 1271 del 7 ottobre 2020, è stata approvata una nuova riduzione della percentuale dal 50% al 25%, dell'assorbimento patrimoniale relativo alle garanzie di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m) del Decreto Liquidità. Conseguentemente è stata adeguata anche la percentuale dell'accantonamento a fondo rischi, riducendola dal 49,5% al 24,5%.

La nuova percentuale di accantonamento, ritenuta congrua e comunque superiore rispetto alla rischiosità rilevata nell'ambito delle garanzie ordinarie rilasciate da ISMEA, ha consentito di liberare risorse per aumentare la potenzialità di garanzia e la consistenza del portafoglio.

Aspetti tecnici e procedurali

Garanzie su finanziamenti di cui all'art. 13, comma 1, lettere c), e) e p) del Decreto Liquidità

Tali garanzie si innestano sul meccanismo attualmente vigente delle garanzie dirette gestite da ISMEA ai sensi dell'art. 17, comma 1, del Decreto-legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e prevedono, dunque, una commissione di garanzia che riflette tre diverse componenti di remunerazione, addebitate al Fondo di dotazione entro i limiti previsti dalla normativa sugli Aiuti di Stato e corrispondenti ai parametri approvati da ISMEA:

- commissione il rischio; indica la parte destinata alla copertura del rischio ed è commisurata al profilo di rischiosità dell'impresa e alle caratteristiche dell'operazione. Tale componente va ad alimentare un apposito fondo rischi nell'ambito della contabilità separata;
- commissione per premio di rischio; si riferisce alla parte destinata alla remunerazione del patrimonio impegnato per ciascuna operazione. Tale componente, fissata in misura pari al 4% del patrimonio impegnato (quantificato a sua volta in misura pari al 10,5% delle garanzie in essere), va ad alimentare un apposito fondo rischi nell'ambito della contabilità separata;

Camera dei Deputati ARRIVO 23 febbraio 2026 Prot: 2026/0000328/TN

- commissione per la gestione amministrativa; si riferisce alla parte destinata alla copertura delle spese amministrative del gestore a fronte dell'attività svolta per istruttorie, rilasci, gestione amministrativa e contabile e liquidazione di escussioni di garanzie, ed è fissata in misura pari allo 0,5% fino a marzo 2021 e poi allo 0,35% dell'importo garantito.

Oltre alle commissioni di garanzia, saranno addebitate al fondo di dotazione anche le eventuali perdite generatesi in caso di escussione da parte degli istituti di credito, se non coperte dal fondo rischi appositamente costituito. In ultima istanza, sussiste la garanzia dello Stato.

Infine, per ogni garanzia rilasciata, ISMEA impegna, a titolo di assorbimento patrimoniale e a presidio del rischio inatteso, una percentuale pari al 10,5% dell'importo garantito, quale requisito minimo di conservazione del capitale, stabilito sulla base della Decisione della Commissione europea C (2019) 7076 del 30 settembre 2019; tale ultima voce viene addebitata al fondo di dotazione e accantonata a fondo rischi insieme alla commissione di rischio e al premio di rischio; successivamente viene periodicamente disimpegnata con il progressivo ammortamento dei finanziamenti garantiti.

Garanzie su finanziamenti di cui all'art. 13, comma 1, lettera m) del Decreto Liquidità

La concessione dei finanziamenti di cui all'art. 13, comma 1, lettera m) del Decreto Liquidità da parte del sistema creditizio avviene automaticamente, gratuitamente e senza valutazione, ma subordinatamente alla sola verifica formale del possesso dei requisiti previsti dal Decreto Liquidità; la concessione della garanzia da parte di ISMEA avviene in automatico.

Al fondo di dotazione vengono addebitate:

- spese di gestione: a fronte dell'attività svolta, l'Istituto è destinatario di una commissione forfettaria a copertura dei costi amministrativi, quantificata in misura pari allo 0,5% delle garanzie accordate, come da parametri approvati;
- commissioni di rischio: quantificate sulla base della Determinazione del Direttore Generale del 7 ottobre 2020, n. 1271, in misura pari al 24,5% delle garanzie accordate che vanno accantonate in un apposito fondo rischi per la copertura delle perdite attese;
- perdite definitivamente accertate: le perdite generatesi in caso di escussione che non trovano copertura nel fondo rischi trovano copertura nel fondo costituito dalle somme assegnate ad ISMEA e, in ultima istanza, nella garanzia dello Stato.

Camera dei Deputati **ARRIVO 23 febbraio 2026 Prot: 2026/0000328/TN**

Aspetti contabili

Le risorse assegnate ad ISMEA, per gli anni dal 2020 al 2024, sono state depositate dal Masaf sul conto corrente n. 25079 aperto presso la Tesoreria Centrale; come precedentemente rappresentato, nel corso del 2022 una parte delle stesse sono state trasferite ad altra misura agevolativa.

Di seguito il dettaglio delle somme previste dalla normativa trasferite sul conto corrente di Tesoreria:

DECRETO	IMPORTO in euro
Art. 13 D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020	99.999.998
Art. 34 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020	249.999.998
Art. 13 D.L. n. 73 del 25 maggio 2021	79.999.998
Riduzione disposta dal Decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, art. 20, comma 1	-80.000.000
Art. 64 D.L. n. 104 del 14 agosto 2020	364.999.998
Art. 1 co. 394 L. n.197 del 29 dicembre 2022	79.999.998

Con riferimento al trattamento contabile di tali somme, trattandosi di importi di cui ISMEA non ha la piena disponibilità e a fronte dei quali rilascia garanzie sulle quali non assume alcun tipo di rischio, l'ente ha provveduto a gestirle nell'ambito di una contabilità separata, senza alcun riflesso sui valori del proprio bilancio, ad eccezione del rimborso delle spese amministrative che vanno ad incrementare il valore della produzione per competenza e delle partite connesse alla sospensione delle operazioni di garanzia in essere per effetto dell'emergenza Covid-19.

Per garantire la massima trasparenza dei flussi finanziari, tutte le ulteriori somme derivanti dalle garanzie Covid-19, che non rappresentano il corrispettivo di ISMEA, da accreditare o addebitare a qualsiasi titolo, sono gestite tramite uno specifico conto corrente bancario nella contabilità separata e saranno successivamente riversate allo Stato.

Con riferimento alle posizioni per le quali si sono concluse le procedure di convalida degli aiuti concessi, al 31 dicembre 2024, risultano impegnate risorse per circa 268,9 milioni di euro come indicato di seguito:

Camera dei Deputati **ARRIVO 23 febbraio 2026 Prot: 2026/0000328/TN**

Tab. 1)

A	B	C	D	E	F
Tipologia di garanzia	**n. garanzie**	**Ammontare garantito**	**Copertura per rischio**	**Commissione amministrativa Ente Gestore**	**Totale risorse impegnate**
Garanzie concesse ex art. 13 co. 1 lett. m)	41.063	791.724.533	193.961.859	3.959.234	**197.921.092**
Garanzie concesse ex art. 13 co. 1 lett. c) d) e) e p)	2.336	438.953.879	73.165.232	7.201.005	**80.366.237**
Sospensioni di finanziamenti ai sensi dell'art. 56, comma 2, lettera c) del D.L 17 marzo 2020 n.18 e s.m.i. - garanzie ordinarie	372	-	-	997.500	**997.500**
Sospensioni di finanziamenti ai sensi dell'art. 56, comma 2, lettera c) del D.L 17 marzo 2020 n.18 e s.m.i. - garanzie di portafoglio	702			116.722	**116.722**
Fee liquidate all'Ente Gestore				- 10.125.821	**- 10.125.821**
Altre partite di debito vs Ente Gestore				- 359.072	**- 359.072**
totale	**44.473**	**1.230.678.412**	**267.127.091**	**1.789.568**	**268.916.658**

Alla fine del 2024 risultano liquidate n. 422 richieste di escussioni di garanzia per complessivi euro 13,8 milioni mentre ulteriori n. 66 richieste per complessivi 1,8 milioni risultano deliberate entro l'esercizio ma in fase di liquidazione.

Nella tabella che segue si fornisce il dettaglio delle escussioni per tipologia di garanzia:

Tab. 2)

A	B	C	D	E	F	G
Tipologia di garanzia	**n. garanzie liquidate**	**Ammontare escussioni liquidate**	**n. garanzie in corso di liquidazione**	**Ammontare escussioni in corso di liquidazione**	**n. garanzie totali**	**Ammontare totale escussioni liquidate o in corso di liquidazione**
Garanzie concesse ex art. 13 co. 1 lett. m)	370	7.115.081	53	933.628	423	8.048.709
Garanzie concesse ex art. 13 co. 1 lett. c)	18	2.980.941	3	178.112	21	3.159.053
Garanzie concesse ex art. 13 co. 1 lett. d)	-		-		-	-
Garanzie concesse ex art. 13 co. 1 lett. e)	34	3.698.009	10	757.506	44	4.455.516
Garanzie concesse ex art. 13 co. 1 lett. p)	-		-	-	-	-
totale	**422**	**13.794.031**	**66**	**1.869.246**	**488**	**15.663.277**

Tenuto conto dei precedenti dati, si riepilogano di seguito gli impegni e le disponibilità:

Tab.3)

INFORMAZIONI PATRIMONIALI						
Descrizione CC 25079	**Consistenza inziale al 01/01/24**	**Entrate**	**Uscite**	**Consistenza finale al 31/12/24**	**Impegni in corso sulle disponibilità al 31/12 (cfr. tab.1 col. F)**	**Disponibilità finale al 31/12/24**
Art. 13 D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020 - Art. 34 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 - Art. 13 D.L. n. 73 del 25 maggio 2021	615.715.185	165.000.000	10.666.117	770.049.068	268.916.658	501.132.410

I già menzionati fondi saranno utilizzati anche per la copertura delle perdite liquidate in via definitiva in favore delle banche finanziatrici nel caso di incapienza nel fondo rischi costituito.

Camera dei Deputati **ARRIVO 23 febbraio 2026 Prot: 2026/0000328/TN**

ALLEGATO 3

Rendiconto sulle attività svolte nell'anno in merito alle misure straordinarie a sostegno della liquidità delle imprese agricole e della pesca colpite dall'aggressione russa contro l'Ucraina e/o dalle sanzioni imposte o dalle contromisure ritorsive adottate in risposta alle sanzioni.

ANNO 2024

Aspetti normativi U35

La crisi geopolitica provocata dall'aggressione della Russia contro l'Ucraina e le conseguenti ripercussioni economico-sociali, hanno reso necessaria l'introduzione, da parte del legislatore, di misure straordinarie a sostegno della liquidità e delle attività produttive delle imprese agricole e della pesca.

La misura U35 è stata introdotta dall'art. 20, comma 1, del Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91 e modificato dall'art. 17 del Decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, c.d. Decreto Aiuti ter.

La normativa di riferimento prevede il rilascio di garanzie a titolo gratuito e con copertura al 100 per cento a fronte di nuovi finanziamenti bancari in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l'energia, per i carburanti e/o per le materie prime nel corso del 2022. Tali finanziamenti devono avere una durata massima di 10 anni, di cui 2 di preammortamento, e un importo non superiore a 62.000,00 euro.

Per la gestione della misura sono state attribuite a ISMEA risorse per complessivi 180 milioni di euro, stanziate dall'articolo 20 comma 2 del Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, di cui 80 milioni di euro coperti mediante l'utilizzo delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13, comma 11, Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40, con conseguente riduzione del Fondo destinato al rilascio di garanzie in favore delle imprese colpite dall'emergenza Covid-19. Il budget è stato ridotto a 150 milioni di euro successivamente al trasferimento di 30 milioni di euro in favore di una nuova misura di aiuto (GR8) a valere sul Quadro Temporaneo Ucraina di crisi e di transizione.

Le risorse sono trasferite su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito e intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante

Camera dei Deputati ARRIVO 23 febbraio 2026 Prot: 2026/0000328/TN

dalla gestione delle garanzie di cui all'articolo 20 comma 1 del Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

Ai fini dell'attuazione delle misure straordinarie previste dalle norme sopra richiamate, ISMEA ha ottenuto autorizzazione da parte della Commissione Europea con decisione C (2022) 4378 del 22 giugno 2022 con la quale è stato approvato il regime di aiuto SA.103166 (2022/N), successivamente emendato con decisioni nn. C (2022) 7604 del 21 ottobre 2022 e C (2022) 8765 del 28 novembre 2022 e prorogato al 30 giugno 2024 con decisione C (2023) 9090 final del 18 dicembre 2023. Con decisione C (2024) 3889 final del 7 giugno 2024, la Commissione Europea ha infine autorizzato la proroga della durata del regime di aiuti SA.103166 fino al 31 dicembre 2024 limitatamente alle attività che rientrano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nonché nei settori della pesca e dell'acquacoltura.

Al fine di dare concreto e rapido avvio all'attività emergenziale, con Determinazione del Direttore Generale n. 743 del 28 luglio 2022, è stata approvata la procedura relativa all'attività di rilascio di garanzie ai sensi del combinato disposto dell'art. 17 commi 2 del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 10 e s.m.i. e dell'art. 20, comma 1, del Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

Inoltre, con Determinazione del Direttore Generale n. 650 del 28 giugno 2022, in relazione al rilascio di garanzie ai sensi dell'art. 20, comma 1, del Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, è stato disposto un impegno finanziario pari al 75% dell'importo garantito. Con il medesimo atto è stato disposto, altresì, di destinare il 73,5% ad accantonamento a fondo rischi e il restante 1,50% alle spese amministrative.

Aspetti normativi GR8

La misura GR8 è stata prevista dall'articolo 4, comma 10-bis del Decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2023, n. 56, che consente a ISMEA di rilasciare garanzie in favore di micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca, a titolo gratuito e con copertura al 100 per cento, a fronte di finanziamenti, di importo massimo pari a 250.000,00 euro e di durata fino a novantasei mesi, destinati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile.

Ai fini dell'attuazione della predetta misura, ISMEA ha ottenuto autorizzazione da parte della Commissione europea con decisione C(2023) 5305 del 31 luglio 2023, con la quale è stato approvato il regime di aiuto SA.108084 (2023/N) che si inserisce nell'ambito degli aiuti sotto forma di garanzia ai sensi della Sezione 2.1 del Quadro Temporaneo di crisi e di transizione di cui alla Comunicazione della Commissione C(2023) 1711 final del 9 marzo 2023. La durata del regime è stata prorogata al 30 giugno 2024 con Decisione C(2023) 9090 final del

Camera dei Deputati ARRIVO 23 febbraio 2026 Prot: 2026/0000328/TN

18 dicembre 2023 e successivamente al 31 dicembre 2024 con Decisione C (2024) 3889 final del 7 giugno 2024.

Con determinazione direttoriale del 4 settembre 2023, n. 710, è stato disposto un impegno finanziario pari al 75% dell'importo garantito, di cui il 73,5% ad accantonamento a fondo rischi e il restante 1,50% alle spese amministrative.

Con successiva determinazione direttoriale del 22 dicembre 2023, n. 1152, è stata approvata la "Procedura relativa all'attività di rilascio di garanzie ai sensi del combinato disposto dell'art. 17 comma 2 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e dell'articolo 4, comma 10-bis del decreto-legge 30 marzo 2023, n.34, convertito con modificazioni dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56".

Aspetti tecnici e procedurali

La concessione delle garanzie di cui all'art. 20, comma 1, del Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91 e delle garanzie di cui dall'articolo 4, comma 10-bis del Decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2023, n. 56, avviene attraverso una procedura semplificata sulla base dei dati dichiarati dalle imprese e riportati dalle banche nel portale dedicato alla misura agevolativa.

Al fondo di dotazione vengono addebitate:

- spese di gestione: a fronte dell'attività svolta per istruttorie, rilasci, gestione amministrativa e contabile e liquidazioni di escussioni di garanzie, l'Istituto è destinatario di una commissione forfettaria a copertura dei costi amministrativi, quantificata in misura pari all'1,5% delle garanzie accordate, come da Determinazioni del Direttore Generale n. 650 del 28 giugno 2022 e n. 710 del 4 settembre 2023;
- commissioni di rischio: quantificate sulla base delle Determinazioni del Direttore Generale n. 650 del 28 giugno 2022 e n. 710 del 4 settembre 2023, in misura pari al 73,5% delle garanzie accordate che vanno accantonate in un apposito fondo rischi per la copertura delle perdite attese;
- perdite definitivamente accertate: le perdite generatesi in caso di escussione che non trovano copertura nel fondo rischi trovano copertura nel fondo costituito dalle somme assegnate ad ISMEA e, in ultima istanza, nella garanzia dello Stato.

Aspetti contabili

Le risorse assegnate ad ISMEA sono depositate sul conto corrente n. 25096 aperto presso la Tesoreria Centrale, secondo la seguente causale e il seguente importo:

Camera dei Deputati **ARRIVO 23 febbraio 2026 Prot: 2026/0000328/TN**

DECRETO	IMPORTO in euro
Decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, art. 20, comma 1	179.999.998

Con riferimento al trattamento contabile di tali somme, trattandosi di importi di cui ISMEA non ha la piena disponibilità e a fronte dei quali rilascia garanzie sulle quali non assume alcun tipo di rischio, l'ente ha provveduto a gestirle nell'ambito di una contabilità separata, senza alcun riflesso sui valori del proprio bilancio, ad eccezione del rimborso delle spese amministrative che vanno ad incrementare il valore della produzione per competenza.

Per garantire la massima trasparenza dei flussi finanziari, tutte le ulteriori somme che dovessero derivare dalle garanzie concesse a fronte della crisi Ucraina, che non rappresentano il corrispettivo di ISMEA, da accreditare o addebitare a qualsiasi titolo, saranno gestite tramite uno specifico conto corrente bancario nella contabilità separata e successivamente riversate allo Stato.

Al 31 dicembre 2024 le risorse stanziate, sebbene non siano state materialmente utilizzate né prelevate dal conto di Tesoreria, risultano tuttavia impegnate per circa 137,6 milioni di euro come indicato di seguito:

Tab. 1)

A	B	C	D	E	F
Tipologia di garanzia	n. garanzie	Ammontare garantito	Acc.to fondo rischi	Commissione amministrativa Ente Gestore	Totale risorse impegnate
Decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, art. 20, comma 1 - U35	4.498	182.239.400	133.945.959	2.733.591	**136.679.550**
Decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34 art. 4 comma 10 bis - GR8	9	1.238.000	909.930	18.570	**928.500**
totale	**4.507**	**183.477.400**	**134.855.889**	**2.752.161**	**137.608.050**

Nella tabella che segue si fornisce il dettaglio delle escussioni di garanzia liquidate, distinte per tipologia di garanzia:

Tab. 2)

A	B	C	D	E	F	G
Tipologia di garanzia	n. garanzie liquidate	Ammontare escussioni liquidate	n. garanzie in corso di liquidazione	Ammontare escussioni in corso di liquidazione	n. garanzie totali	Ammontare totale escussioni liquidate o in corso di liquidazione
Garanzie U35	5	173.000	-	-	5	173.000
Garanzie GR8	-	-	-	-	-	-
totale	**5**	**173.000**	**-**	**-**	**5**	**173.000**

Camera dei Deputati **ARRIVO 23 febbraio 2026 Prot: 2026/0000328/TN**

Tenuto conto dei precedenti dati, si riepilogano di seguito gli impegni e le disponibilità:

Tab. 3)

INFORMAZIONI PATRIMONIALI							
Consistenza iniziale CC 25096	Consistenza inziale al 01/01/24	Uscite	Entrate	Consistenza finale al 31/12/24	Impegni in corso sulle disponibilità al 31/12 U35 (cfr. tab.1 col. F rigo 1)	Impegni in corso sulle disponibilità al 31/12 - GR8 (cfr. tab.1 col. F rigo 2)	Disponibilità finale al 31/12/24
Decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, art. 20, comma 1	179.999.998	173.000	-	179.826.998	136.679.550	928.500	42.218.948

I fondi residui saranno utilizzati per la copertura delle perdite liquidate in favore delle banche finanziatrici nel caso di incapienza nel fondo rischi costituito.

Camera dei Deputati **ARRIVO 23 febbraio 2026 Prot: 2026/0000328/TN**